

**Legislatura 15° - Relazione N. 1507-A (RELAZIONE ORALE)**

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XV LEGISLATURA -----

Nn. 1507 e 1486 -A

*Relazione orale  
(Relatore Roilo)*

**TESTO PROPOSTO DALLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

**Comunicato alla Presidenza il 1° giugno 2007**

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro  
(n. 1507)

**presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

**e dal Ministro della salute**

**di concerto col Ministro dello sviluppo economico**

**col Ministro per le politiche europee**

**col Ministro della giustizia**

**e col Ministro della solidarietà sociale**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007**

-----

CON ANNESSO TESTO DEL

**DISEGNO DI LEGGE**

Testo Unico in materia di salute e sicurezza  
dei lavoratori sui luoghi di lavoro (n. 1486)

**d'iniziativa dei senatori SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE e  
STRACQUADANIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007**

-----

*del quale la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. —1507*

-----

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Casson)

**sul disegno di legge n. 1507**

30 maggio 2007

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime un parere favorevole, ad eccezione dell'articolo 1, comma 2, lettera *f*), in materia di sanzioni, sul quale il parere è contrario. Rileva altresì l'opportunità di ridurre i termini della delega al Governo.

Per quanto concerne il regime delle sanzioni, i cui principi e criteri direttivi sono contenuti all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), la Commissione ritiene che le soluzioni adottate siano eccessivamente blande e non idonee a reprimere penalmente un fenomeno così grave. In particolare, l'indicazione delle sole sanzioni dell'arresto e dell'ammenda, previste nei casi in cui le infrazioni ledano gli interessi generali dell'ordinamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per di più da comminare in via anche alternativa, risulta oltremodo effimera, perchè configura le violazioni di norme antinforturistiche da parte dei datori di lavoro o degli altri soggetti quali semplici contravvenzioni. Ciò risulta inaccettabile, mentre continuano a verificarsi incidenti sul lavoro in ogni parte d'Italia e considerando la gravità dei reati perpetrati, rispetto ai quali è palese la sproporzionata irrisorietà della sanzione penale proposta e quindi la non dissuasività della medesima. Come è perfettamente comprensibile da chiunque, l'entità microscopica della sanzione, la mortificante sproporzione tra la stessa e il «titanico precetto» del quale essa è posta a presidio, rende desolantemente la norma proposta, come la stragrande maggioranza di quelle poste a difesa del lavoro e dei lavoratori, appena meno seria ed imperativa di una grida della Milano del diciassettesimo secolo. Inoltre la scelta per la natura contravvenzionale delle sanzioni è tale da incidere sul regime della prescrizione, considerando che i reati contravvenzionali si prescrivono in quattro anni.

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ritiene doversi procedere ad una correzione della parte relativa al regime delle sanzioni penali, prevedendo che i fatti più gravi (comportamenti/omissioni gravi in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro) siano puniti come delitti e quindi con la pena della reclusione e/o della multa.

Si auspica inoltre, all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), n. 3, in tema di sanzioni amministrative, la sostituzione delle parole: «fino ad euro 100 mila» con le altre: «da euro 20.000 a euro 100.000 mila».

In relazione al delitto di cui all'articolo 437 del codice penale, nonchè ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con

violazione delle norme antinfortunistiche e delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si ritiene opportuno intervenire sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Nel caso di condanna per uno dei suddetti delitti si ritiene altresì opportuno prevedere l'applicazione delle sanzioni interdittive, già indicate all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.

Quanto alle altre parti della legge delega, la Commissione esprime un parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) la valutazione dei rischi deve riguardare, oltre ai rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione;

b) occorre introdurre misure di tutela più intensa per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione della particolare nocività di alcuni ambienti di lavoro, compreso quello domestico, riservando altresì una particolare attenzione al lavoro precario e alla violenza psicologica (*mobbing*);

c) occorre ridefinire i criteri per la composizione e la formazione qualitativa e quantitativa degli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro, approntando a tale scopo opportune risorse finanziarie;

d) si palesa la necessità di richiamare il principio di precauzione quale norma fondamentale e vincolante che ogni produttore, importatore/esportatore o commerciante deve applicare, documentando in via preventiva, e in modo rigoroso, alle autorità preposte l'innocuità a breve, a medio e a lungo termine della sostanza/prodotto o della tecnologia che intende produrre, impiegare o commercializzare. Ciò al fine di impedire l'esposizione ad agenti e sostanze di cui non sia accertato il livello di pericolosità, considerando che per gli agenti e le sostanze tossiche e cancerogene non esiste un livello al di sotto del quale non vi sia rischio oncogeno per i soggetti esposti;

e) è opportuno rivedere le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti forme organizzative del lavoro, nonché ai criteri e alle linee guida scientifiche più avanzate, estendendole, per particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, anche oltre il termine del rapporto di lavoro;

f) è necessario riconoscere il diritto, in capo alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei famigliari delle vittime, di costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei datori di lavoro per la violazione delle norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;

g) è opportuno predisporre idonee misure volte a garantire la gratuità del patrocinio legale alle vittime degli incidenti sul lavoro e alle loro famiglie;

h) occorre regolamentare la responsabilità solidale tra primo appaltatore e subappaltatori, introducendo l'obbligo giuridico di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del primo appaltatore nei confronti di tutti i subappaltatori successivi, confermando altresì l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente ed appaltatore o subappaltatori, per prevenire i rischi derivanti dall'ambiente del committente e dall'interferenza tra i vari lavori;

i) è necessario prevedere l'obbligo, per il datore di lavoro committente, di redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che tenga conto

dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva, nel quale siano definite anche le procedure da eseguire in caso di emergenza, le responsabilità del committente, il piano di sicurezza e coordinamento da allegare al contratto di appalto di lavoro;

*l)* occorre prevedere l'obbligo, per l'impresa esecutrice dei lavori, di redigere in forma scritta il piano di sicurezza specifico per i lavori affidati, che deve essere trasmesso al committente e all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori;

*m)* è opportuno prevedere altresì l'obbligo, per i lavoratori autonomi affidatari dei lavori, di utilizzare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle norme contenute nel piano di sicurezza e coordinamento;

*n)* occorre disciplinare il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro affidato agli altri organi di prevenzione e vigilanza degli enti locali, individuando altresì i soggetti tenuti all'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministratori ed enti pubblici.

#### **PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE** (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Ripamonti)

#### **sul disegno di legge n. 1507 e sui relativi emendamenti**

29 maggio 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

*a)* che all'articolo 1, comma 2, lettera *o)*, dopo le parole: «da finanziare» vengano aggiunte le altre: «a decorrere dall'anno 2008» e che dopo le parole: «a valere» vengano aggiunte le altre: «, previo atto di accertamento,»;

*b)* che al comma 5, dopo le parole: «per materia» vengano aggiunte le altre: «e per i profili finanziari».

Osserva, infine, che la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso deve comunque contemplare l'obiettivo di rafforzamento del controllo sul corretto espletamento delle misure a tutela della sicurezza.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.56, 1.17, 1.39, 1.20, 1.79, 1.10, 1.1 (limitatamente alla lettera *g-quater*), 1.22, 1.35, 1.65 (limitatamente al comma 5-*ter*), 1.47, 1.88, 1.6, 1.54, 1.55, 1.89, 1.52, 1.0.2, 1.0.9 (limitatamente all'ultimo

periodo del comma 1), 1.66, 1.64, 1.62, 1.42, 1.71, 1.53, 1.63, 1.1 (limitatamente alla lettera *g-bis*), 1.60, 1.0.4.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.41, 1.3, 1.45, 1.46, 1.4, 1.5 (limitatamente alla lettera *f-ter*), 1.70, 1.84, 1.0.11, 1.51.

In ordine all'emendamento 1.59 il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole: «la documentazione relativa alla valutazione dei rischi» siano sostituite dalle parole: «il documento».

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione che sull'emendamento 1.0.19, per il quale il parere è sospeso.

#### su ulteriori emendamenti

30 maggio 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.105 e 1.52 (testo 2), nonché parere contrario sulla proposta 1.102. Esprime inoltre parere non ostativo sulle restanti ulteriori proposte.

#### su ulteriori emendamenti

30 maggio 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.52 (testo 4) e 1.0.19, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulla proposta 1.52 (testo 4). In relazione poi all'emendamento 1.0.19 esprime parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a condizione che al comma 4, lettera *a*), siano inserite in fine le seguenti parole: «a partire dal 1° luglio 2007».

#### DISEGNO DI LEGGE N. 1507

D'iniziativa del Governo

--

**Delega al Governo** per l'emanazione di un testo unico **per il riassetto e la riforma della normativa in materia** di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti

#### DISEGNO DI LEGGE N. 1507

Testo proposto dalla Commissione

--

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e **delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia**

Art. 1.

***(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)***

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **nove** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in

legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;

materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, **anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.**

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, **e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;**

c) *identica:*

1) *identico;*

2) adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da

2) adeguate **e specifiche** misure di tutela per i lavoratori autonomi, **in relazione ai rischi propri delle attività svolte e** secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie **e micro** imprese; **previsione di forme di unificazione documentale**;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo **concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro** e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, **con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto**, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) *identico*;

2) *identico*;

comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;

3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;

**4) l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non superiore ad un anno;**

5) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;

g) revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la

3) *identico;*

*soppresso*

4) *identico;*

**5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;**

g) revisione dei requisiti, **delle tutele, delle attribuzioni** e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, **compreso il medico competente**, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;

sicurezza territoriale;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione di accordi aziendali nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

m) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida

**introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;**

h) *identica;*

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività **e delle politiche** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita **e di norma paritetica** e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, **anche mediante rinvio legislativo**, di accordi aziendali, **territoriali e nazionali**, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

**m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;**

n) *identica;*

e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

n) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico;

o) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto;

3) la promozione e la promulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), **Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)** e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, **ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne**;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, **a decorrere dall'anno 2008**, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, **previo atto di accertamento**, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie **e micro** imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie **e micro** imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. **Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure**;

3) *identico*;

all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;

*p)* razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto e nella verifica dei risultati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

*q)* *identica;*

*q)* esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

*r)* *identica;*

*r)* revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

*s)* *identico:*

1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle

1) *identico;*

gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;

2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) *identico*;

**3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;**

s) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.

t) *identica*;

**u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;**

**v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta, anche attraverso la costituzione di organismi cui partecipino le diverse amministrazioni statali e regionali aventi competenza in materia.**

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro

3. *Identico*.

rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *r*) del comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *e*) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *l*) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 6 mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera **s**) del comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *e*) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *l*) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia **e per i profili finanziari**. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di **tre** mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati **dal presente articolo**, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri della presente legge di delega, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera o), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

7. Dall'attuazione dei criteri di delega **recati dal presente articolo**, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera **p**), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

## Art. 2.

### *(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)*

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

**«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.»;**

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

**«3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18.»;**

c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: **«Il rappresentante di cui al precedente periodo è**

di norma eletto dai lavoratori»;

d) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. »;

e) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).»;

f) all'articolo 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza».

### Art. 3.

#### *(Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:

a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;

b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici rientranti nell'ambito territoriale di competenza.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l'INAIL, l'IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni.

4. Le risorse stanziare a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:

a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1° luglio 2007;

b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento

dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.

5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.

7. Nel rispetto delle disposizioni e dei vigenti principi in materia di autonomia didattica, sono avviati progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I progetti da avviare nell'anno scolastico 2007-2008 sono a carico del Programma operativo nazionale (PON).

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni e dei principi richiamati al comma 7 e nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i programmi di studio delle materie tecnico-scientifiche e giuridiche devono essere riorganizzati in modo che una quota non inferiore al 5 per cento del monte ore sia dedicata all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione.

9. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

**Art. 4.**

*(Disposizioni per il contrasto al lavoro*

***irregolare)***

**1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.**

**2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:**

**a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;**

**b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;**

**c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.**

**3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.**

**4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

**5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:**

**«b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate».**

#### **Art. 5.**

##### ***(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)***

**1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.**

**2. I datori di lavoro con meno di dieci**

**dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere, vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.**

**3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.**

#### **Art. 6.**

##### ***(Poteri degli organismi paritetici)***

**1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.**

**2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.**

**3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.**

#### **Art. 7.**

***(Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)***

**1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 -bis è sostituito dai seguenti:**

**«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.**

**3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta».**

#### **Art. 8.**

**(Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)**

**1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:**

**«Art. 25-septies. – (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a quattrocento quote.**

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

**Art. 9.**

**(Credito d'imposta)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa pari a 25 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

**Art. 10.**

**(Modifica dell'articolo 1 della legge  
27 dicembre 2006, n. 296)**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:

«1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di

**presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori».**

**Art. 11.**

***(Assunzione di ispettori del lavoro)***

**1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere tutti gli idonei non dichiarati vincitori, collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione, del concorso per esami per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'anno 2004. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.**

Disegno di legge n. 1486

*Per il testo del disegno di legge n. 1486, del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1507, si veda il corrispondente stampato.*